

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI SANITARI DI PRIMO INTERVENTO MEDICO PRESSO LE SEDI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI ROMA DI VIA XX SETTEMBRE E DI VIA DEI NORMANNI.

II TRANCHE

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

4) Domanda

Si chiede se nell'offerta tecnica vanno inseriti i cv delle figure richieste per l'espletamento dell'incarico o dobbiamo solo dichiarare in caso di aggiudicazione, di impegnarci a nominare i professionisti richiesti ai punti 3-4-5-6 indicati sul prospetto offerta tecnica.

Risposta

Come previsto al par. 18.1 del Disciplinare di gara, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà esclusivamente formulare gli impegni relativi alle figure professionali che intende impiegare nell'esecuzione del servizio, con riferimento ai requisiti esperienziali minimi e agli eventuali requisiti migliorativi oggetto di valutazione tecnica.

Resta fermo che, come previsto al par. 24.1 del Disciplinare di gara, per poter procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicatario, nel termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), dovrà far pervenire alla Consip *“per entrambe le sedi, nominativi di tutto il personale che il Fornitore impiegherà per lo svolgimento delle attività di primo soccorso (medici, infermieri, barellieri soccorritori) idonei a ricoprire l'incarico, nonché i relativi curriculum Vitae, dai quali si evinca in maniera chiara ed inequivocabile, il possesso dei requisiti minimi definiti nel Capitolato Tecnico e degli eventuali requisiti tecnici migliorativi offerti in sede di gara”*.

Pertanto, i curricula vitae non dovranno essere prodotti in fase di partecipazione, ma saranno richiesti al solo aggiudicatario nella fase antecedente alla stipula del contratto, ai fini della verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato in offerta e le risorse effettivamente destinate all'esecuzione del servizio.

5) Domanda

Si domanda se gli allegati in oggetto (Allegati 8 e 9), relativi a giustificativi (manodopera e anomalia), debbano essere compilati anche in assenza di ribasso del costo della manodopera stabilita nel bando.

Risposta

Con riferimento all'Allegato 8 ("Schema Giustificativi dell'anomalia dell'offerta, costi della manodopera e della sicurezza"), si rappresenta che lo stesso è necessario ai fini della verifica di anomalia di cui all'art. 110 del Codice. Seppure la mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui sopra non costituisca causa di esclusione dalla procedura, i concorrenti sono invitati a produrre, per ragioni di economia procedurale, tali giustificativi nelle forme e modalità richieste. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, i giustificativi di cui sopra dovranno essere prodotti ove richiesti dalla Stazione Appaltante.

Con riferimento all'Allegato 9 ("Motivazioni del ribasso del costo della manodopera"), lo stesso dovrà essere compilato esclusivamente nel caso in cui l'operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante e riportato nella documentazione di gara.

6) Domanda

Nel file excell relativo al "Costo Conto Economico" è presente una tabella di dettaglio del costo del lavoro. Nel predetto file è richiesto di compilare il Dettaglio Costi per figura professionale, anche di figure aggiuntive. Nel delineato contesto si domanda se è corretto inserire il dettaglio dei costi atti a dimostrare come si è giunti al costo orario indipendentemente dalle ore di effettivo impiego inserite nella tabella del "Conto Economico"

Risposta

Si conferma che, nel foglio "Dettaglio costi del lavoro", il concorrente dovrà indicare gli elementi di costo utilizzati per la determinazione del costo medio orario della singola figura professionale, indipendentemente dal numero di ore di impiego riportate nel foglio "Conto Economico".

Come precisato nelle istruzioni del file Excel, il foglio "Dettaglio costi del lavoro" è finalizzato alla determinazione del costo medio orario delle figure professionali impiegate e i valori risultanti devono essere utilizzati nel foglio "Conto Economico". Inoltre, il medesimo foglio è utilizzabile per determinare il costo medio orario sia della manodopera sia dell'eventuale personale direttamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto ma non rientrante nella manodopera.

Pertanto, nel foglio "Dettaglio costi del lavoro" devono essere riportate le componenti che concorrono alla formazione del costo medio orario della figura professionale (retribuzione, oneri previdenziali, TFR, ulteriori oneri, ecc.), mentre nel foglio "Conto Economico" il costo complessivo della commessa è determinato applicando tale costo medio orario alle quantità (ore) di impiego previste per ciascuna figura professionale.

Resta fermo che i dati inseriti dovranno essere coerenti tra loro e con il modello organizzativo ed economico offerto dal concorrente.

7) Domanda

Facendo riferimento al capitolato tecnico, punto 5.4 sulla gestione dei rifiuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si richiede cortesemente di chiarire quale soggetto, secondo la procedura prevista dalla Stazione Appaltante, sarà considerato produttore del rifiuto ai fini degli adempimenti normativi e documentali connessi alla gestione dello stesso?

Risposta

Come previsto all'art. 183, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006, è produttore di rifiuti il soggetto la cui attività produce rifiuti nonché il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione.

Pertanto, posto che i rifiuti oggetto di raccolta e smaltimento sono quelli derivanti dall'attività di primo soccorso svolta presso i Presidi Sanitari, il Fornitore, nell'espletamento di tale attività, è considerato produttore di rifiuti ai fini degli adempimenti normativi e documentali connessi alla gestione degli stessi.

8) Domanda

Con riferimento al paragrafo 9 del Disciplinare, laddove è previsto che l'aggiudicatario possa adempiere agli obblighi relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari mediante ricorso al subappalto o a operatori terzi qualificati, si chiede di chiarire quanto segue.

Nel caso in cui l'operatore economico si avvalga, per l'esecuzione di tali attività, di una società specializzata con la quale sia in essere, in epoca anteriore all'indizione della procedura, un contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, utilizzato ordinariamente dall'operatore economico per analoghi servizi nell'ambito della propria attività, si chiede di

confermare se tale fattispecie non costituisca subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e, conseguentemente, se il relativo contratto non debba essere dichiarato come subappalto in sede di offerta, fermo restando il possesso, in capo all'operatore economico terzo, di tutti i requisiti e delle autorizzazioni richieste dal Disciplinare per l'esecuzione delle relative prestazioni.

Risposta

Si chiarisce che la documentazione di gara prevede che l'aggiudicatario possa adempiere agli obblighi relativi alle attività di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari mediante ricorso al subappalto o a operatori terzi qualificati, fermo restando il possesso, in capo al soggetto esecutore delle relative prestazioni, delle iscrizioni e autorizzazioni richieste dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico.

Con riferimento alla fattispecie prospettata, la qualificazione del rapporto contrattuale come subappalto ovvero come contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 dovrà essere effettuata dall'operatore economico sulla base della normativa vigente e delle caratteristiche concrete del rapporto contrattuale.

Resta fermo che, qualora il rapporto rientri nella fattispecie dei contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Disciplinare di gara per tali contratti. In particolare, ai sensi del paragrafo 24 del Disciplinare, l'affidatario dovrà depositare i relativi contratti in sede di stipula, fermo restando che gli stessi dovranno possedere i requisiti previsti dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile.

Resta in ogni caso fermo che l'aggiudicatario mantiene la piena responsabilità nei confronti della Committente per il corretto adempimento di tutte le attività oggetto dell'appalto e per il rispetto della normativa ambientale e di settore applicabile.

9) Domanda

Con riferimento alle disposizioni del Disciplinare e del Capitolato relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, si chiede di chiarire l'esatto perimetro delle prestazioni richieste.

In particolare, si rileva che la documentazione di gara fa riferimento sia ai rifiuti sanitari, sia ai rifiuti urbani, nonché, nella Tabella 1, ai rifiuti non pericolosi oltre che ai rifiuti pericolosi.

Si chiede pertanto di confermare quali tipologie di rifiuti siano effettivamente comprese nell'oggetto dell'appalto, specificando se il servizio debba riguardare esclusivamente i rifiuti sanitari prodotti nell'ambito delle attività del presidio medico (pericolosi e non pericolosi a rischio sanitario) ovvero se debba comprendere anche la gestione di ulteriori categorie di rifiuti, quali i rifiuti urbani e gli altri rifiuti non pericolosi eventualmente prodotti presso i locali interessati dal servizio.

Risposta

Si chiarisce che il servizio oggetto dell'appalto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività dei Presidi Sanitari di primo intervento e non la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle sedi del Ministero.

In particolare, il paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico prevede che il Fornitore garantisca la gestione dei rifiuti prodotti durante il Servizio di presidio sanitario e specifica che è prevista la completa gestione di tutte le tipologie di rifiuti generate all'interno dei Presidi Sanitari, quali, a titolo esemplificativo, farmaci scaduti, rifiuti sanitari non pericolosi, rifiuti assimilati agli urbani, rifiuti pericolosi non a rischio infettivo e rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

Pertanto, nell'ambito dell'appalto rientra la gestione di tutte le categorie di rifiuti originate dallo svolgimento delle attività sanitarie e di primo soccorso effettuate presso i Presidi Sanitari, indipendentemente dalla relativa classificazione ai sensi della normativa ambientale.

Diversamente, non rientra nell'oggetto dell'affidamento la gestione dei rifiuti urbani o di altre tipologie di rifiuti prodotti ordinariamente dalle sedi del Ministero e non riconducibili alle attività svolte nell'ambito dei Presidi Sanitari oggetto dell'appalto.

10) Domanda

Con riferimento alla clausola sociale e all'«Elenco del personale da riassorbire», si chiede di confermare se l'obbligo di riassorbimento debba intendersi riferito esclusivamente al personale dipendente dell'attuale affidatario, assunto con contratto di lavoro subordinato e disciplinato da un CCNL, ovvero se tale obbligo debba ritenersi esteso anche ai professionisti operanti in forza di contratti d'opera professionale e/o contratti di lavoro autonomo con partita IVA, anch'essi riportati nel citato elenco.

Risposta

Si conferma che, ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al par. 9 lettera A) del Disciplinare di gara, il concorrente dovrà allegare all'offerta economica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con riferimento a tutto il personale previsto dall'allegato "Elenco del personale da riassorbire", a prescindere da quale sia la tipologia di contratto applicato.

Si rammenta che la mancata presentazione del Piano di Assorbimento, anche a seguito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, determina l'esclusione dalla gara.

11) Domanda

Con riferimento al paragrafo 9, lettera A) (Clausola sociale per la stabilità occupazionale) e al paragrafo 17 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare i contenuti minimi attesi per il "Piano di Assorbimento" da allegare all'Offerta Economica.

In particolare, si chiede di confermare che:

1) il documento debba limitarsi a illustrare le modalità con cui l'operatore economico intende dare attuazione alla clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui al paragrafo 9, lettera A), con riferimento al personale attualmente impiegato dal contraente uscente, come individuato nell'Allegato "Elenco del personale da riassorbire", e non debba invece estendersi anche alle modalità di attuazione degli impegni di cui al paragrafo 9, lettera B) (parità di genere e generazionale, occupazione di persone svantaggiate), oggetto di apposite dichiarazioni separate ai sensi del paragrafo 17, lett. f) e g);

2) la relativa documentazione debba essere inserita esclusivamente nella Busta Economica, come indicato sia nella tabella documentale relativa alla Busta Economica sia nel testo del paragrafo 17 (anche se non risulta indicata una sezione dedicata e nominata, all'interno della Busta Economica del Sistema, per il caricamento del Piano di Assorbimento), e non debba essere duplicata nella documentazione amministrativa o nella Busta Tecnica.

Risposta

Si conferma che il Piano di Assorbimento richiesto ai sensi del paragrafo 17 del Disciplinare è finalizzato esclusivamente a illustrare le modalità di attuazione della clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui

al paragrafo 9, lettera A), con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto uscente e riportato nell'Allegato "Elenco del personale da riassorbire".

Pertanto, il Piano di Assorbimento non deve contenere le modalità di attuazione degli impegni di cui al paragrafo 9, lettera B), relativi alle pari opportunità generazionali e di genere e all'occupazione di persone svantaggiate, per i quali la documentazione di gara prevede specifiche dichiarazioni e impegni da rendere nell'ambito dell'offerta economica.

Si conferma inoltre che il Piano di Assorbimento deve essere inserito esclusivamente nell'ambito della Busta Economica, come espressamente previsto dal paragrafo 17 del Disciplinare e dalla relativa tabella della documentazione da produrre.

12) Domanda

In riferimento alla remunerazione oraria dei medici indicata come non ribassabile, si chiede conferma che il fornitore dovrà obbligatoriamente riconoscere a ciascun medico almeno 57,6 €, trattenendo quindi massimo il 20% di margine rispetto ai 72 €/h di base d'asta, anche se i costi orari indicati nel file "Elenco personale da riassorbire" sono inferiori (quasi tutti a 40€/h). In caso di conferma si richiede come debba essere comprovato questo vincolo in fase di esecuzione del contratto.

Risposta

Si conferma che, ai sensi del paragrafo 3 del Disciplinare di gara, il compenso orario per le prestazioni del medico è costituito da un importo fisso pari a € 72,00/ora, non soggetto a ribasso. Il medesimo Disciplinare prevede inoltre che il Fornitore debba corrispondere alla figura del medico tale compenso orario, con la possibilità di trattenere fino a un massimo del 20% dell'importo.

Ne consegue che il corrispettivo riconosciuto al medico non potrà essere inferiore a € 57,60/ora (€ 72,00 diminuito del 20%), indipendentemente dai valori riportati nell'Allegato "Elenco del personale da riassorbire", il quale ha finalità meramente informative connesse all'applicazione della clausola sociale e non modifica le condizioni economiche di esecuzione stabilite dalla documentazione di gara. Si rappresenta che l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni contrattuali per tutta la durata dell'appalto.

Con riferimento alla prova di tale obbligo, come previsto dalle Condizioni Speciali di Contratto ed art. 12 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Fornitore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto e nel Capitolato Tecnico. Qualora emerga una non conformità, troveranno applicazione le penali di cui al par. 13 del Capitolato Tecnico e, in particolare, la penale n. 12 in caso di mancato o parziale pagamento del corrispettivo previsto per il medico.

13) Domanda

Con riferimento all'art 7 del capitolato tecnico si chiede di fornire l'elenco delle dotazioni presenti sull'ambulanza messa a disposizione dell'Amministrazione.

Risposta

Si riporta di seguito l'elenco delle dotazioni presenti sull'ambulanza messa a disposizione dell'Amministrazione:

- Barella autocaricante con sistemi di fissaggio
- Sedia portantina con sistemi di fissaggio

- Telo portaferiti
- Tavola spinale per adulto e pediatrica
- Cintura a ragno
- Cinghie trasversali
- Steccobende rigide
- Steccobende a depressione
- Collari cervicali di varie misure
- Fermacapo
- Ventilatore polmonare
- Monitor multiparametrico
- Defibrillatore semiautomatico
- Bombola di ossigeno fissa da 7 L
- Bombola di ossigeno portatile da 3 L
- Impianto di distribuzione dell'ossigeno
- Zaino di soccorso suddiviso in compartimenti, contenente fialario, sfigmomanometro, saturimetro, pinza di Magill, forbici Robin per emergenza e altri presidi sanitari
- Kit ustioni
- Tourniquet
- Torcia
- Scompartimento rifiuti sanitari e taglienti

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott. Gianandrea Greco